

STATUTO

DELLA SOCIETÀ ITALIANA DELLE SCIENZE

RESIDENTE IN MODENA



I. La Società Italiana delle Scienze residente in Modena è composta di *Quaranta* Soci Attuali, tutti Italiani.

II. L'oggetto precipuo che la Società medesima si propone è quello di raccogliere e pubblicare sotto il titolo di *Memorie di Matematica e di Scienze Fisiche e Naturali*, le produzioni più importanti in queste Scienze dei Soci, e anche di estranei alla Società, secondo norme stabilite da questo Statuto.

III. De' quaranta Membri, uno sarà Presidente della Società, e la presidenza durerà sei anni. Questi può risiedere in una qualunque città dell'Italia, ma in Modena esister deve un rappresentante, sotto gli ordini del Presidente, per gli affari della Società.

IV. Avrà la Società un Segretario Amministratore residente in Modena, che potrà non essere uno dei Soci.

La Società stessa avrà pure due Segretari scelti fra i Soci, uno per le Matematiche e le Scienze Fisiche, e uno per le Scienze Naturali, incaricati di raccogliere le *Memorie* e curarne la pubblicazione.

A cura del Presidente sarà provveduto per il maneggio economico della Società.

V. La Società, oltre i quaranta Soci Attuali, tutti Italiani, avrà una classe di Soci sotto il titolo di Soci Stranieri, stabilita per distinguere ed onorare il merito nelle Scienze, in qualunque parte fuori d'Italia. Sarà composta di dodici Soggetti, a ciascun

de' quali verrà esibito in dono un esemplare d'ogni volume, che uscirà in luce, delle *Memorie* della Società.

VI. Le aggregazioni alle classi de' Soci Attuali e degli Stranieri si faranno nel modo seguente. Per ogni posto che rimanga vacante, dovrà il Presidente, col mezzo d'uno dei Segretari, proporre sei nomi a ciascuno dei Soci Attuali, il quale farà scelta d'uno, e lo indicherà per lettera al Presidente. Quel de' sei, che, entro il termine di due mesi dalla proposta, avrà più suffragi, s'intenderà aggregato. Qualora la elezione riuscisse indecisa fra due o più Candidati per parità di voti, il Presidente avrà il voto di preponderanza per decidere sulla scelta.

Ognuno dei Soci, nel rimandare la scheda col nome della persona da esso scelta al posto vacante, potrà anche inscrivere un nome fuori dei sei raccomandati dal Presidente; qualora questo nome si trovi ripetuto in sei schede nella stessa votazione, dovrà il Presidente comprenderlo nella più prossima vacanza fra i sei nomi da esso raccomandati.

Lo spoglio delle schede sarà fatto dal Presidente assistito da uno dei Segretari, il quale parteciperà ai Soci l'avvenuta elezione.

VII. All'elezione del Presidente saranno invitati i Soci Attuali con una lettera circolare firmata dai due Soci Segretari, ai quali ognuno di essi farà tenere in iscritto la nomina del Socio eletto a Presidente: e la pluralità de' voti, che arriveranno ai medesimi, dentro il termine di due mesi dopo la data del circolare invito, determinerà l'elezione, che dovrà essere dai Segretari stessi annunziata ai Soci Attuali.

VIII. Ciascheduno dei Quaranta ha facoltà d'inserire negli Atti una scoperta utile, un'importante produzione, anche di persona non aggregata ma Italiana, purché tal produzione o scoperta sia giudicata degna degli Atti stessi anche da un altro Socio, il quale venga destinato segretamente dal Presidente, di volta in volta, all'esame della cosa presentata, ed il suo nome (quando approvi) si stampi insieme con quello del presentatore.

IX. Di questi Autori non Soci, qualora abbiano presentate tre *Memorie* giudicate degne di essere inserite nelle *Memorie* della Società, dovrà il Presidente, per tre volte successive, aggiungere i nomi segnati con asterisco, ai sei che presenta, a tenor dell'articolo VIII, per l'elezione d'un Socio Attuale.

X. Le *Dissertazioni* o *Memorie* da pubblicarsi ne' volumi della Società debbono essere scritte in lingua italiana. Quello dei due Segretari incaricato della pubblicazione degli Atti, che riceverà il manoscritto, dovrà apporvi la data del recapito, acciocché sieno stampate con essa in fronte e per ordine di tempo. Che se l'opera sia voluminosa, può l'Autore distribuirla in due o più parti pe' tomi susseguenti.

XI. Tutto ciò che è destinato pegli Atti dev'essere nuovo, inedito, ed analogo all'indole scientifica di questi volumi, che non ammette sfoggio d'erudizione, nè moltitudine di note e di citazioni.

XII. I fogli stampati di ciascun volume non dovranno eccedere il numero di cento. Le *Memorie* soprabbondanti resteranno in deposito pel tomo susseguente, o saranno restituite agli Autori che le domandassero. Bensì, nel caso di soprabbondanza, le *Dissertazioni* degli Autori non Soci dovranno cedere il luogo a quelle de' Soci.

XIII. La Società non si fa risponsabile delle opere pubblicate negli Atti. Ogni Autore dev'essere mallevadore delle cose proprie, come se le pubblicasse appartatamente.

XIV. Non permette per altro la Società le invettive personali, e nè anche le critiche non misurate: sopra di che veglierà il Segretario rispettivo, e ne farà inteso il Presidente per un acconcio provvedimento.

XV. Il Socio Attuale, Autore d'una *Memoria* o d'un *Elogio*, avrà in dono cinquanta esemplari della sua produzione, con frontispizio apposito, e con la numerazione delle pagine ed il registro ricominciati. Ad ogni altro Autore saranno corrisposte dodici copie. Qualunque Autore ne desiderasse di più, non sarà aggravato d'alcuna spesa per conto della composizione tipografica.

XVI. Alle principali Accademie estere sarà offerto in dono un esemplare d'ogni volume delle *Memorie Sociali*, che andrà successivamente uscendo alla luce.

XVII. I doveri del Presidente, oltre i già mentovati, sono: mantener l'osservanza dello Statuto; eleggere i Segretari; avere in governo e cura ogn'interesse della Società; rivedere, almeno una volta all'anno, i conti dell'amministrazione, partecipandone ai Soci i risultati; alla validità di detti conti fa d'uopo l'approvazione e sottoscrizione di mano propria del Presidente; e ragguagliar finalmente il Successore dello stato degli affari nell'atto di rinunziargli l'ufficio.

XVIII. Il Segretario Amministratore residente in Modena è la persona propriamente deputata a mantener corrispondenza con i Membri della Società. Egli invia le patenti d'aggregazione; deve tener registro d'ogni atto che importi; custodire i voti de' Soci per le elezioni, manifestandoli al Presidente ad ogni richiesta; e finalmente eseguir tutto ciò, che ne' precedenti articoli gli è addossato.

Gli altri due Segretari sono incaricati di raccogliere rispettivamente le *Memorie* per gli Atti, curarne le correzioni, la pubblicazione, l'incisione delle tavole e le spedizioni.

XIX. Il Segretario Amministratore e Tesoriere della Società darà una cauzione, nelle regole e forme volute dalle vigenti Leggi civili, per la somma che verrà dal Presidente determinata: la qual somma però non sarà mai minore di lire due mila italiane a corso di tariffa legale.

XX. § 1. Ad esempio delle principali Accademie, la Società Italiana delle Scienze avrà membri pensionarii; la pensione sarà d'annui zecchini ventiquattro (lire italiane 276), pagabili per metà allo spirare d'ogni semestre; non computate in verun caso, sia di morte, o di rinunzia, le frazioni di semestre.

§ 2. Godranno della pensione li tre più anziani fra i Soci Attuali.

§ 3. Qualunque volta l'eguaglianza d'età accademica renda ambigua la scelta d'uno o più Pensionarii, sarà tolta l'ambiguità concedendo la preferenza alla maggior età naturale. Nel qual caso il Segretario Amministratore chiederà a ciascun coetaneo come sopra documento legale dell'epoca di sua nascita; e chi non lo faccia a lui pervenire entro mesi tre dopo la domanda, s'intenderà che rinunzi alla pensione.

§ 4. Due Soci potranno inoltre goder la pensione, loro vita naturale durante, quando siano autori ciascuno di dieci o più *Memorie* stampate ne' Tomi Sociali, il valor delle quali venga giudicato degno di tal premio dalla pluralità assoluta de' Soci Attuali, a proposizione del Presidente (o del Segretario, ove si trattasse del Presidente); ovvero dalla pluralità relativa, quando si tratti di giudicare del merito relativo fra più Candidati.

§ 5. In ambi questi partiti le opinioni de' Soci resteranno sempre segrete, ed a sola notizia del Presidente e del Segretario: si pubblicherà unicamente il numero de' suffragi a favore di ciascun Candidato, siccome è prescritto per le elezioni nell'articolo VI.

§ 6. Avranno titoli di *Pensionarii anziani* li tre del § 2; di *Pensionarii giubilati* li due del § 4.

§ 7. Potrà il Pensionario anziano passare a goder la pensione come giubilato, sotto le condizioni prescritte dal § 4, e quando l'un de' due posti sia vacuo.

XXI. § 1. Ogni volta che la forza pecuniaria della stessa Società lo consenta, si esporranno Programmi al concorso pubblico. Risolto ciò dal Presidente, esso inviterà li Soci Attuali a proporre argomenti, i quali dovranno essere di Matematiche e di Scienze Fisiche e Naturali. Il Segretario li manderà stampati a ciaschedun Socio, pretermettendo quelli che uscissero dalle condizioni ora prescritte. Ogni Socio spedirà al Segretario il proprio suffragio per la scelta dell'argomento, e dichiarerà insieme qual premio reputi conveniente e qual tempo alla facitura ed alla presentazione delle *Memorie*. Quel tema che avrà più suffragi sarà adottato; nel caso di parità di voti deciderà il Presidente.

§ 2. Tosto si comunicherà alla Società l'argomento scelto ed il numero de' suffragi riscossi da ogni argomento. Nell'atto stesso sarà richiesto ciaschedun Socio Attuale di nominarne tre (purchè Italiani, e dimoranti attualmente in Italia); quelli cioè, che ciascuno, osservato il quesito, stimerà più adatti a giudicar le *Memorie* che compariranno al concorso. Quei tre, pe' quali comparirà maggior numero di suffragi (l'eguaglianza rimovasi colla sorte), si intenderanno destinati a pronunziare il giudizio.

§ 3. Nelle occasioni statuite sopra, saranno come non fatte le risposte de' Soci, qualora non giungano al Segretario dentro quaranta giorni dalla data della rispettiva circolare di lui.

§ 4. Il nome dei Giudici eletti rimarrà a sola notizia del Presidente e del Segretario, se non che ciascun di quelli sarà fatto consapevole della propria destinazione, con divieto di presentarsi al concorso e di manifestarla a chicchessia: niun di loro saprà i suoi Colleghi. Se qualcuno ricusasse, sarà sostituito il prossimo inferiore in quantità di voti.

§ 5. Il Presidente, considerati i pareri de' Soci, lo stato economico della Società, e l'importanza di moltiplicare i Programmi, stabilirà la grandezza del premio, ed il termine da assegnarsi al concorso. Ogni Italiano, anche Socio, potrà concorrere: rimangono esclusi li soli tre Giudici. Le *Memorie* dovranno essere inedite, scritte in lingua italiana, e pervenute nelle mani del Segretario entro il termine prescritto dal Programma: il nome degli Autori sarà occulto: ogni *Memoria* porterà in fronte un motto, e sarà accompagnata da un biglietto suggellato, contrassegnato al di fuori dal medesimo motto, e contenente al di dentro, in maniera occultissima, nome, cognome, patria, domicilio e professione dell'Autore. Il mancare a qualunque delle antecedenti condizioni fa perdere il premio.

§ 6. Tosto che il concorso sia chiuso, il Presidente, veduto il numero e l'estensione delle *Memorie*, definirà il tempo entro il quale ogni Giudice dovrà pronunziare il giudizio. Allora il Segretario trasmetterà le *Memorie*, tutte unite, ad uno de' Giudici, da cui, restituite che siano, e notificato il proprio giudizio al Segretario, saranno da questo fatte pervenire ad altro Giudice, quindi con le regole stesse al terzo. Ogni *Memoria* coronata da un Giudice sarà stampata col nome dell'Autore. Il premio sarà dato a quella *Memoria* che venga coronata da tre o da due Giudici. Se tutti e tre li giudizi fossero discordi, si dividerà il premio fra le tre *Memorie* coronate. Lo stesso si farà tra due coronate, qualora un Giudice lo neghi a tutte le *Memorie*, e gli altri due non siano concordi. Che se fossero due li giudizi di negativa generale del premio, in tal caso il terzo giudizio non sarà di alcun valore; si notificherà alla Società l'esito del giudizio, e si passerà alla pubblicazione di nuovo Programma coi metodi stabiliti sopra.

§ 7. Ma quando sia conferito il premio, il Segretario annunzierà prontamente ai Soci ed a tutta l'Italia il nome degli Autori delle *Memorie* coronate, indicando quello cui spetta il premio. Esse *Memorie* saranno stampate senza indugio; se ne spedirà un esemplare ad ogni Socio, 12 della propria a ciascun degli Autori coronati, 38 di più al premiato, i rimanenti si esporranno a vendita pubblica.

XXII. Norme simili a quelle prescritte per il giudizio delle *Memorie* presentate al concorso, come all'art. XXI, saranno tenute per giudicare le due *Memorie*, ad argomento libero, di Matematiche e di Scienze Fisiche e Naturali, degne delle due medaglie da conferire annualmente e istituite dal Decreto R. delli 13 ottobre 1866. Al principio d'ogni anno il Presidente farà conoscere al pubblico l'esistenza del concorso stabilito dal citato Decreto. Le due *Memorie* giudicate degne delle medaglie saranno pubblicate fra quelle della Società.

Non avendo luogo la distribuzione di una o delle due medaglie, il Presidente inviterà i Soci a stabilire se esse debbano conferirsi nell'anno successivo in aggiunta alle altre due, o convertirsi in denaro per i bisogni della Società.

XXIII. Queste medaglie saranno in oro, del valore di lire 400 l'una, e porteranno da una parte in giro le parole *Società Italiana dei XL*, e in mezzo *Premio Nazionale*; dall'altra il nome del premiato e l'anno.

XXIV. La medaglia del valore di lire 200, istituita dal Socio Matteucci per essere conferita annualmente all'Autore Italiano o Estero che avrà fatta la scoperta di Fisica giudicata più importante negli ultimi tempi, porterà da una parte l'iscrizione *Premio Matteucci*, e in giro *Società Italiana dei XL*, e dall'altra il nome del premiato e l'anno.

Anche questa medaglia sarà distribuita in seguito al giudizio di tre Soci eletti dai Soci a ciò invitati dal Presidente e raccolti colle norme stesse precedentemente stabilite.

Il Presidente

C. MATTEUCCI.